

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

3ENDRIJŪ TEISINGUMO TEISMAS
AI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 92/2006

14 novembre 2006

Sentenza della Corte nella causa C-513/04

Mark Kerckhaert, Bernadette Morres /Stato belga

**UNO STATO MEMBRO PUÒ ASSOGGETTARE I DIVIDENDI DI AZIONI DI
SOCIETÀ STABILITE SUL PROPRIO TERRITORIO E QUELLI DI SOCIETÀ
STABILITE IN UN ALTRO STATO MEMBRO AD UN'ALIQUTA IMPOSITIVA
UNIFORME**

*A tale proposito, non si deve prevedere la possibilità di imputazione dell'imposta prelevata
mediante ritenuta alla fonte in tale altro Stato membro*

I coniugi Kerckhaert- Morres, residenti in Belgio, nel corso degli anni 1995 e 1996 hanno percepito dividendi della società Eurofers SARL, stabilita in Francia. I dividendi lordi hanno subito in Francia un prelievo del 15% mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi. La richiesta dei coniugi Kerckhaert-Morres, nella loro dichiarazione dei redditi, di fruire di un vantaggio fiscale corrispondente all'imposta francese alla fonte è stata respinta.

I coniugi Kerckhaert-Morres, ritenendo che tale rigetto avesse l'effetto di sottoporre i dividendi di origine francese ad una pressione fiscale maggiore di quella esercitata sui dividendi di società stabilite in Belgio, hanno adito il Rechtbank van eerste aanleg te Gent. Quest'ultimo ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee una questione pregiudiziale.

La Corte ricorda preliminarmente che, in forza di una giurisprudenza costante, benché la materia delle imposte dirette rientri nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario. Peraltro, in diverse sentenze, la Corte ha ritenuto che la normativa degli Stati membri in causa stabilisse una differenza di trattamento tra i redditi derivanti dai dividendi di società stabilite nello Stato membro di residenza del contribuente interessato e quelli tratti dai dividendi di società

aventi sede in un altro Stato membro, negando ai beneficiari di questi ultimi dividendi i vantaggi fiscali concessi agli altri ¹.

Tuttavia, la Corte ritiene che la causa principale sia diversa da quelle che hanno dato luogo alle citate sentenze, in quanto la legislazione fiscale belga non effettua alcuna distinzione tra i dividendi di società stabilite in Belgio e i dividendi di società stabilite in un altro Stato membro, che sono assoggettati ad un'aliquota identica del 25% a titolo di imposta sul reddito.

Le conseguenze sfavorevoli che l'applicazione di un sistema di imposizione dei redditi quale il regime belga potrebbe comportare derivano dall'esercizio parallelo, da parte di due Stati membri, della loro competenza fiscale. Orbene, il diritto comunitario non stabilisce criteri generali per la ripartizione delle competenze degli Stati membri con riferimento all'eliminazione della doppia imposizione all'interno della Comunità. Pertanto, spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie per prevenire situazioni come quella di cui alla causa principale utilizzando, ad esempio, i criteri di ripartizione seguiti nella prassi fiscale internazionale.

Pertanto, la Corte risolve la questione sollevata dichiarando che il diritto comunitario non osta alla normativa di uno Stato membro, quale la legislazione fiscale belga, che, nell'ambito dell'imposta sul reddito, assoggetta alla stessa aliquota d'imposta uniforme i dividendi di azioni di società stabilite sul territorio del detto Stato e i dividendi di azioni di società stabilite in un altro Stato membro, senza prevedere la possibilità di imputare l'imposta prelevata mediante ritenuta alla fonte in quest'altro Stato membro.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR, CS, DE, EN, ES, EL, IT, HU, NL, PL, SK, SL

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-513/04>*

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

¹ Sentenze 6 giugno 2000, causa C-35/98, Verkooijen, Racc. pag. I-4071; 15 luglio 2004, causa C-315/02, Lenz, Racc. pag. 7063, e 7 settembre 2004, Causa C-319/02, Manninen, Racc. pag. I-7477.